

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Sezione Fallimentare Ufficio di Ferrara

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, Sezione Fallimentare Ufficio di Ferrara, composto dai magistrati

Dott. Anna Ghedini Presidente rel.

Dott. Mauro Martinelli Giudice

Dott. Costanza Perri Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 33/2022 r.g.

promosso da in liquidazione, rappresentata e difesa

* * *

Il 9/8/2022 ha proposto davanti al Tribunale di Ferrara un ricorso *ex art. 54*, 3° comma, CCI dando atto dell'esistenza di trattative tese a perfezionare un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 57* CCI, contenente anche una transazione fiscale *ex art. 63* CCI e ha chiesto la concessione delle misure protettive *ex art. 54* CCI.

Il 25/8/2022 il Giudice ha accolto la suddetta istanza, disponendo che dalla data di pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese e per la durata di quattro mesi non potessero essere proseguite o iniziate azioni esecutive sul patrimonio della Società e sui beni di terzi con i quali era esercitata l'attività di quest'ultima.

Il Tribunale ha altresì statuito che dalla stessa data non avrebbe potuto essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Con provvedimento del 8/11/2022, il Giudice, ritenuto di dover sentire le parti circa l'andamento delle trattative, ha fissato per l'espletamento di tale incombente l'udienza del primo dicembre 2022.

A tale udienza comparivano tutti i creditori erariali, i quali confermavano la prosecuzione delle trattative.

Il 7/12/2022, , stante quanto emerso nel corso della citata udienza e nell'imminenza della scadenza delle misure protettive accordate dal Giudice il 25 agosto 2022, ha depositato un ricorso *ex art. 44* CCI, riservandosi di presentare «*la proposta, il piano e gli accordi*» e chiedendo la concessione delle misure indicate dall'*art. 54*, 2° comma, CCI.

Il 12/12/2022, il Pubblico Ministero, dato atto che dal ricorso di presentato nell'agosto del 2022 *ex art. 54*, 3° comma, CCI, «*risultano, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) CCI, elementi univocamente indicativi della sussistenza di un conclamato stato di insolvenza, derivante da inadempimenti gravi e prolungati, che dimostrano*



come la società in questione non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni», ha chiesto che il Tribunale disponesse la liquidazione giudiziale della Società.

Con provvedimento del 12/12/2022 il Tribunale di Ferrara ha fissato l'udienza del 17/1/2023 per l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, concedendo alla società termine per il deposito di memorie sino a sette giorni prima dalla data di udienza.

Con ordinanza del 13/12/2022 il Tribunale ha assegnato a quest'ultima un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito o della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione *ex art. 64bis* CCI.

Sempre con il medesimo provvedimento veniva nominato Commissario Giudiziale il dott. Enrico Baraldi, con l'incarico di riferire immediatamente su ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni atto o condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

Il Commissario Giudiziale è stato altresì incaricato di esprimere un parere sull'opportunità di mantenimento delle misure protettive.

Il 27/12/2022, il Commissario Giudiziale ha depositato il parere *ex art. 54, 2°* comma, CCI sull'opportunità di mantenimento delle misure protettive, esprimendo opinione favorevole alla loro conservazione.

Il Tribunale, all'esito del parere rilasciato dal Commissario Giudiziale, ha confermato le misure protettive.

Nel procedimento promosso dal PM si è costituita nel *sub* procedimento avente a oggetto l'istanza di liquidazione giudiziale, a mezzo dei sottoscritti difensori, , insistendo per la reiezione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal Pubblico Ministero.

All'udienza di comparizione del 17 gennaio 2023, a seguito di discussione tra le parti, il Giudice delegato «*dovendosi decidere preliminarmente sulla istanza tesa alla composizione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione*» si è riservato di riferire al Collegio nella eventualità di inammissibilità o mancata omologa o mancato deposito dell'accordo.

Con ricorso del 6.2.23 la ricorrente depositava ricorso per la omologa degli accordi e i previsti allegati: il piano di ristrutturazione, la attestazione di cui all'art. 57 comma 4 CCI, la proposta di transazione fiscale inviata ai diversi Uffici coinvolti.

Con decreto reso in data 08/02/2023 depositato il 13/02/2023 il Tribunale di Ferrara ha fissato per il giudizio di omologa l'udienza del 21/06/2023, con termine per il Commissario giudiziale entro il 5 giugno 2023 per il deposito di una relazione che riferisse:



1) *in caso di adesione degli Enti Fiscali nei termini dell'art. 63 CCI, sulla idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento nei termini di cui all'art. 57 comma 3 CCI ai creditori estranei;*

2) *in caso di mancata adesione degli enti fiscali destinatari della proposta ex art. 63 CCI nel termine di legge, sulla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.*

Con il medesimo decreto il Tribunale dava atto che il termine di legge per la proposizione di eventuali opposizioni si intendeva decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dal 1.2.23 assegnato agli Uffici per la espressione del loro assenso o meno all'accordo proposto.

Entro il termine Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Emilia-Romagna, aderivano all'accordo; con trenta giorni di ritardo rispetto al termine di legge perveniva la adesione di Agenzia delle Entrate. Risultavano adesioni di creditori che rappresentavano l'81% dei debiti concorsuali.

Nel termine previsto il Commissario ha depositato la propria relazione.

Non risultano proposte opposizioni, né entro il termine, né tardive.

Alla udienza del 21.6.23, presente anche il P.M. che insisteva nella istanza di apertura della liquidazione giudiziale in caso di mancata omologa, e presente il Commissario, la ricorrente insisteva per la omologa degli accordi intervenuti.

* * *

Questioni processuali

- 1) il deposito, entro il termine di cui all'art. 44 CII, della sola proposta di transazione fiscale senza che sia decorso il termine di legge per la adesione degli Uffici.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 CCI il debitore che scelga di ristrutturare il proprio debito a mezzo di un accordo di ristrutturazione deve depositare, entro il termine eventualmente assegnatogli ex art. 44 CCI, un ricorso per la omologa dell' "accordo", e tale espressione, oltre alla natura stessa dell'istituto, presuppone, intesa in senso letterale, che le adesioni di creditori che siano titolari di almeno il 60 per cento dei crediti siano già pervenute e formino, appunto, l'accordo; oppure, nella ipotesi di cui all'art. 63 comma 2 bis CCI, che sia maturato per gli Enti fiscali il termine di 90 giorni dalla comunicazione formale della proposta per esprimere la propria adesione.

Pertanto, deve ritenersi che in linea generale non possa, entro il termine assegnato, essere validamente depositata una ipotesi di accordo quando non è ancora decorso il termine fissato dalla legge agli Enti Fiscali per aderire o meno alla proposta, e quando quindi non sia possibile ritenersi perfezionati né l'accordo né la fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 bis CCI.

Oltre alla natura stessa dell'istituto, concorrono a corroborare tale interpretazione letterale alcune considerazioni:

il contenuto dell'art. 58 CCI in forza del quale dopo il deposito del ricorso per la omologazione possono essere apportate modifiche sostanziali all'accordo ma a



condizione che venga rinnovata la attestazione di cui all'art. 57 comma 4 CCI e che vengano rinnovate le adesioni (il che significa che al momento del deposito le adesioni dovevano già essere presenti);

la stessa dizione dell'art. 63 CCI ("Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre...") che colloca la proposta agli Enti nella fase delle trattative, lasciando al debitore la responsabilità di declinare la tempistica delle trattative e delle iniziative giudiziarie in modo tale da consentire il deposito del ricorso per la omologa in presenza dei richiamati presupposti di legge;

la considerazione di tipo sistematico che il nuovo Codice, nell'adeguarsi alla direttiva comunitaria n. 2019/1023 c.d. *Insolvency*, ha ampliato le possibilità per il debitore di ristrutturare il proprio debito ma lo ha allo stesso tempo responsabilizzato al rispetto di tempistiche precise al fine di evitare una dilatazione delle trattative e consentire una tempestiva emersione dei sintomi di difficoltà;

il fatto che, in presenza di istanza di liquidazione giudiziale, il termine per il deposito dell'accordo sia limitato a soli sessanta giorni non prorogabili, non presenta alcuna dissonanza con la misura del termine assegnato agli Enti fiscali per aderire alla proposta (novanta giorni), ne' comprime il diritto del debitore, poiché' la legge precisa, come sopra richiamato, che la proposta possa e debba essere trasmessa agli Enti già nella fase delle trattative, spettando quindi al debitore che si vuole ristrutturare l'onere di organizzare la propria attività in modo da rispettare le norme, anche prevedendo la eventuale proposizione di istanza di liquidazione giudiziale, e non potendo dare per scontata in ogni caso la concessione della proroga;

la circostanza che, diversamente opinando rispetto alla tesi esposta: non vi sarebbe sostanziale differenza fra l'accordo di ristrutturazione ed il ricorso per ammissione al concordato preventivo -giacche' si consentirebbe il deposito non già di un accordo ma di una proposta in attesa della adesione dei creditori; il termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCI diverrebbe un termine mobile che dipende da quando il debitore, pur a conoscenza della scadenza del termine, decide di comunicare la sua proposta agli Enti fiscali; resterebbe compresso il diritto dei creditori non aderenti (ad esempio degli Enti fiscali che non abbiano aderito e nei confronti dei quali con il ricorso depositato e pubblicato presso il Registro delle Imprese si invoca la applicazione del c.d. cram down) di proporre opposizione, che andrebbe proposta entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso il Registro delle Imprese, ma che presuppone, per l'Erario, l'avvenuta maturazione della fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 bis CCI, ovvero il vano decorso dei novanta giorni dalla formale comunicazione della proposta; conseguenze che l'ordinamento non può accettare.

Tale interpretazione in taluni casi, come quello cui si è di fronte, può però portare a conseguenze che di fatto ledono, oltre alla posizione della parte debitrice, lo stesso interesse dell'Erario, che la interpretazione letterale tutela.



Indubbiamente l'Erario è creditore particolare, tanto da essere destinatario di un trattamento normativo diverso da quello destinato agli altri creditori, avendo diritto a 90 giorni, attese anche le non sempre agevoli modalità di formazione del consenso all'interno degli enti fiscali, per esprimere o meno la propria adesione.

Pur essendo vero che la distonia fra il termine assegnato agli Enti fiscali per eventualmente formare il proprio consenso e il termine previsto dall'art. 44 CCI (che, sempre secondo una interpretazione letterale non può essere prorogato se al momento della istanza di proroga pende una istanza di apertura di liquidazione giudiziale) è superabile con la considerazione di cui sopra, ovvero che le trattative con gli Enti possono, e devono, essere iniziate prima della richiesta di concessione di termine; è anche vero che la ipotesi in cui il debitore cerchi un contatto con gli enti solo dopo avere chiesto ed ottenuto il termine ai sensi dell'art. 44 CCI è ben diversa, anche sotto il profilo della buona fede del debitore nell'approcciarsi alla propria ristrutturazione, da quella in cui la parte debitrice abbia, ben prima della richiesta di termine, iniziato le trattative con gli Enti, magari munendosi di misure protettive ai sensi dell'art. 54 comma 3 CCI e quindi, in ragione dell'obbligo di allegazione in tale ipotesi, abbia effettuato una piena *discovery* della propria situazione ai propri creditori.

Occorre pertanto distinguere fra le ipotesi di chiaro abuso in cui il debitore, pur di rispettare il termine deposita una proposta che gli Enti non hanno mai avuto la possibilità di esaminare, da quelle in cui il piano è stato costruito con pazienza, e la prima proposta ha incontrato lo sfavore degli Enti, mentre la comunicazione della ultima proposta è avvenuta a ridosso della scadenza del termine per motivi esogeni, indipendenti dalla volontà di alcuno, ed è comunque preceduta da mesi di trattative, di condivisione di informazioni e di incontri sia in presenza che a distanza con messa in comune di dati.

Nel caso de quo ricorre questa seconda ipotesi giacché da un lato non può essere rimproverato alla debitrice di non avere attivato tempestivamente le trattative, pendenti e documentate già dalla estate 2022, ne' di non avere attivato un leale e collaborativo contraddittorio con gli enti, e dall'altro lato la nuova e migliorativa proposta trasmessa agli enti il 1.2.23 in tarda serata è stata resa possibile dalla cd rottamazione *quater* introdotta dal legislatore a gennaio del 2023: tale intervento legislativo ha mutato del tutto la conformazione del passivo e a ciò si aggiunga che nello stesso gennaio si è infine giunti alla transazione con la acquirente della azienda che ha accettato di pagare il saldo prezzo per 7,5 milioni, somma già oggetto di decreto ingiuntivo poi opposto, e di mettere a disposizione 5,7 milioni di euro come finanza esterna, essendo ben interessata, quale coobbligata in solido verso l'Erario, a che fosse raggiunto un accordo con adesioni espresse che la liberasse dalla responsabilità per i debiti verso l'Erario non falcidiati, ai sensi dell'art. 59 comma 2 CCI.

Peraltro, la istanza di LG da parte del P.M. è intervenuta solo successivamente alla concessione del termine ex 44, comportando per la debitrice una inaspettata inibizione alla richiesta di proroga ed una contrazione dei tempi a disposizione probabilmente non considerata una ipotesi altamente probabile.



Nel contesto di un CCI che esalta massimamente il dovere di leale collaborazione tra le parti, non è quindi addebitabile a slealtà o scarso rispetto della ricorrente il fatto di avere comunicato una proposta a pochi giorni dalla scadenza del termine e d'altro canto gli Enti hanno buon diritto di volere utilizzare il lasso di tempo a loro disposizione per effettuare la loro scelta. In casi come quello *de quo* precludere il formarsi delle adesioni, pur se dopo la scadenza del termine ex art. 44 CCI significherebbe anche precludere al Fisco di scegliere di ottenere una buona soddisfazione dei propri crediti, in una misura che non potrebbe essere affatto ottenuta in sede di liquidazione giudiziale (si ponga solo mente alla finanza esterna apportata per la somma di 5,7 milioni).

Per questo il Tribunale ha optato, a fronte del deposito del ricorso per omologa ed in assenza del pieno decorso del termine di cui all'art. 63 CCI, per la fissazione di una udienza di comparizione delle parti che consentisse lo spiegarsi del termine di novanta giorni e, successivamente di quello per eventuali opposizioni, ritenendo di assicurare in questo modo il pieno rispetto dello spirito della legge.

Non si ignora la pronuncia del tribunale catanese Trib. Catania, 19/1/2023

con la quale è stato rigettato il ricorso per l'omologa laddove la proposta di transazione fiscale era stata presentata ai competenti uffici, per la prima volta, solo tre giorni prima del deposito del ricorso per omologa e, pertanto, la situazione della società istante era totalmente ignota all'Erario anche sotto il profilo degli accertamenti numerici. Non vi era prima stato alcun contatto fra la ricorrente e gli Uffici Erariali.

La situazione è diametralmente opposta a quella sottoposta alla attenzione di questo giudice: ha iniziato le trattative con gli Enti fin dai primi di agosto del 2022, e verosimilmente anche prima. La proposta da effettuare agli uffici è stata costruita nei mesi ed è stata frutto di un contraddittorio complesso, avendo gli uffici necessità di ricongiungere i loro dati con quelli risultanti alla società. Ma soprattutto solo a gennaio, l'intervento del condono fiscale, ha consentito alla società di usufruire della definizione agevolata delle liti ottenendo un decisivo abbattimento del passivo e la formulazione di una proposta di transazione assolutamente migliorativa.

2) La adesione "tardiva" di ADER.

Il Commissario correttamente segnala che la adesione di ADER Emilia-Romagna è intervenuta con un mese di ritardo rispetto al termine di legge.

A questo Tribunale la circostanza, al di là della misura non indifferente del ritardo, appare nel caso specifico irrilevante: la adesione è intervenuta in tempo per la udienza e in un momento tale da consentire al Commissario di redigere compiutamente la propria relazione. La fissazione di un termine agli Ufficio per aderire o meno alla proposta di transazione, prevista all'art. 63 CCI per gli accordi di ristrutturazione, è funzionale a contenere il lasso di tempo che la amministrazione si riserva per vagliare la proposta, evitando incerte dilatazioni dei tempi che in passato hanno rischiato di compromettere la fattibilità stessa dell'accordo. Se la amministrazione non esprime la propria adesione nel termine previsto di 90 giorni



la proponente potrà, se sussistono i presupposti di legge, invocare la omologa dell'accordo nonostante il mancato raggiungimento della prevista percentuale del 60% di adesioni, ovvero attraverso l'ormai noto strumento del *cram down*.

Rispetto alla mancata adesione, ipotesi cui si riferisce la norma sopra citata, appare diversa la ipotesi in cui la adesione pervenga ma in ritardo rispetto al termine, e con un ritardo talmente modesto da non compromettere il meccanismo della omologa né imporre un rinvio.

In questo caso appare del tutto insensato e perfino antieconomico costringere la debitrice a invocare la omologa ex art. 63 CCI e il Tribunale a impegnarsi nella verifica dei presupposti della omologa forzosa, esponendo peraltro l'imprenditore alla responsabilità penale di cui all'art. 341 comma 4 CCI: tutto ciò a fronte di una fattispecie in cui la adesione dell'Ufficio esiste e rende tutto ciò ultroneo ed inutile.

* * *

Il contenuto dell'accordo e il piano sottostante.

è una società a capitale interamente pubblico costituita mediante il conferimento del 05/06/2002 del ramo d'azienda di proprietà dell'attuale socio di maggioranza - azienda speciale multiservizi a capitale interamente pubblico, a sua volta partecipata al 100% dal Comune di Argenta (FE) - e da , società commerciale attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, detenuta al 100% da , a sua volta partecipata al 100% dai Comuni di Verona e di Vicenza.

La Società ha per oggetto sociale “... *la gestione integrata delle risorse energetiche, in particolare l'acquisto e la vendita di gas naturale, energia elettrica, servizi energetici ed attività complementari, in conformità alle disposizioni vigenti in materia d'erogazione di servizi...*”, oltre alla gestione dei prodotti e dei servizi integrati e di manutenzione ed assistenza tecnica e delle attività correlate ai prodotti e servizi energetici indicati.

La crisi della società, secondo quanto esposto dalla ricorrente, va attribuita alla eccessiva e troppo rapida espansione della attività con apertura di oltre 40 sportelli sul territorio nazionale e conseguente incapacità di fare fronte ai costi: a causa dello squilibrio finanziario la società dal 2018 in avanti non è stata più in grado di riversare le accise percepite dai clienti ed ha accumulato un enorme debito verso lo Stato per accise e relative addizionali regionali e per canone Rai (che viene riscosso dalla società che eroga la energia e deve poi essere riversato a un capitolo del bilancio di Stato: diversamente che per le accise la società erogante energia non è mero sostituto di imposta ma addirittura agente contabile soggetto a responsabilità erariale).

Nel 2020 la società cambia management e inizia un percorso di risanamento.

A seguito di avviso pubblico di gara, il 10 dicembre 2020 è stato sottoscritto un contratto di cessione di ramo d'azienda tra la Società e . Il corrispettivo è stato integralmente pagato in data 8 gennaio 2021. Come dichiarato nei documenti di



gara e come chiarito esplicitamente nel contratto di cessione d'azienda, la vendita è avvenuta nella forma della cessione «di scopo», avente l'obiettivo di pagare i debiti della Società mediante il flusso finanziario proveniente dal prezzo del trasferimento. A seguito della cessione e della riscossione del relativo corrispettivo è stato saldato un ingente ammontare di debiti erariali, senza alcuna riduzione. Gli importi versati all'erario dal gennaio 2021 ammontano circa a euro 45 milioni (comprensivi del canone RAI pagato in data 01/12/2022).

Le rimanenti risorse di _____ non consentivano il pagamento degli ulteriori debiti verso l'Erario (in sostanza la massa debitoria è pressoché composta di soli debiti verso l'Erario) e la ricorrente si è quindi avviata verso un percorso di composizione del proprio debito.

Nel contratto di cessione era previsto un conguaglio di prezzo la cui determinazione, in assenza di accordo fra le parti è stata demandata ad un arbitratore (la società di revisione _____), che nel proprio rapporto di arbitraggio ha stabilito un conguaglio prezzo a favore di _____ di circa ulteriori 14 milioni di euro.

_____ ha pagato a _____, a tale titolo, l'importo di euro 6,5 milioni nel mese di dicembre 2021, contestando strumentalmente però il residuo importo di oltre euro 7,5 milioni e opponendo il decreto ingiuntivo ottenuto da _____ per il pagamento del saldo.

Nel corso delle trattative, e dopo la comparizione della cessionaria alla udienza del 17.12.22, _____ ha accettato di pagare il residuo prezzo ed anche di mettere a disposizione ulteriori risorse.

Il piano posto a supporto degli accordi di ristrutturazione del debito prevede, in un arco temporale di otto anni, di estinguere la totalità dei debiti compresi quelli ridefiniti con transazione ex art. 63 CCI; ciò tramite il realizzo dei beni costituenti l'attivo ed il recupero dei crediti, integrato da un ingente apporto di finanza esterna condizionata alla omologazione degli accordi ex art. 57 CCI per complessivi 6,2 milioni di Euro, di cui una parte sarà resa disponibile dalla controllante _____ (per 0,5 milioni di euro) ed una parte sarà resa disponibile da _____ (5,7 milioni di Euro) coobbligata ex art. 2560 CC ad esito della acquisizione della azienda di cui si è in precedenza riferito, che corrisponderà inoltre a _____ il saldo prezzo della cessione (conguaglio di € 7,6 milioni di euro) anche a titolo di transazione rinunciando al relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (sempre condizionatamente alla omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito).

In uno al ricorso la società _____ ha depositato lo stato estimativo ed analitico delle attività (allegato S) e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria (allegato R) al 31/12/2022 con indicazione di disponibilità complessive per € 33.151.492,00 e passività da estinguere per € 48.862.595,00, indicate poi nella misura di € 38.758.972,00 alla pag. 9 del ricorso ed alla pag. 28 del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 63 CCI (allegato C) ad esito della possibilità di adottare le misure previste dalla legge 197/2022, che vedono la riduzione delle sanzioni relative ad accise -addizionale erariale da € 11.522.559 (relative a contenziosi che hanno visto gli Enti soccombere nei precedenti gradi di giudizio) ad € 477.238 da versare in 5 anni come prevede la Legge 197/2022.



Le consistenze attive e la misura dei debiti sono stati verificati dall'attestatore ed anche dal Commissario con risultati ben sovrapponibili.

Quanto alle consistenze attive e alla massa debitoria si riporta il prospetto redatto dal Commissario a pagina 12 della relazione:

		Ricorso 06/02/2023
ATTIVO		
Immobilizzazioni finanziarie		500.000
Crediti commerciali		136.628
Crediti verso controllante Soelia		2.886.495
Crediti tributari		1.415.466
Crediti verso	s	7.607.713
Crediti verso		2.482.833
Altri crediti		199.296
Disponibilità liquide		8.228.013
Risarcimento danni (e amministratori e sindaci)		3.495.048
Apporto finanza esterna	5.755 + 500)	6.200.000
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE		33.151.492
PASSIVO		
Spese e altri oneri prededucibili		1.418.936
Fornitori		267.124
Altri debiti		8.217
INPS		7.026
Debiti tributari		37.057.668
<i>di cui</i>		
- Agenzia delle Dogane		18.365.187
- Agenzia della Riscossione		1.238.565
- Agenzia delle Entrate		8.921.041
- Regioni		8.532.875
TOTALE PASSIVITA' DA ESTINGUERE		38.758.971

Alcune poste attive meritano di essere analizzate in quanto si tratta di liquidità di cui i creditori concorsuali non godrebbero laddove si dovesse pervenire alla apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente:

Il piano prevede l'acquisto da parte di _____, controllante di _____, della partecipazione di minoranza del 2,85% che _____ detiene in _____, altrimenti irrealizzabile (in ragione della esiguità della quota e dei limiti che lo statuto di _____ pone, prevedendo una clausola di gradimento che consente al Consiglio di Amministrazione il diritto di vietare il trasferimento delle partecipazioni ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate o controllanti), per il corrispettivo di Euro 500.000, valore questo inserito nel piano che l'attestatore ha confermato.

Detto impegno a corrispondere la somma in questione, condizionato alla omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII proposto da _____, è stato assunto dalla controllante _____ con delibera del Consiglio di Amministrazione del novembre 2022.

Il piano proposto da _____ prevede che detta somma venga incassata nel corso dell'esercizio 2024.

Crediti verso _____ e finanza aggiuntiva: dette partite riguardano il conguaglio sul prezzo di cessione dell'azienda che _____ deve versare a _____ per



un totale di € 7.607.713, e due apporti di finanza esterna per complessivi € 6.200.000 di cui € 5.700.000 a carico della stessa cessionaria ed € 500.000 a carico della controllante

Quanto al conguaglio sul prezzo di cessione dell'azienda che deve versare a , ed oggetto di decreto ingiuntivo promosso da ma opposto da , in esito alla notifica a , debitore solidale ex art. 2560 c.c., di avviso di pagamento di € 3.446.500,70 in relazione all'omesso versamento delle addizionali regionali accise gas di , che risultava inadempiente del pagamento di ulteriori significativi tributi, ha ritenuto opportuno definire la propria posizione debitoria verso , avendo tutto l'interesse a che l'accordo promosso dalla cedente andasse a buon fine, per non essere esposta alla responsabilità solidale per tutte le imposte non pagate dalla cedente.

Con atto formale del 01/02/2023 , dando atto di aver opposto detto avviso di pagamento, ha proposto di impegnarsi (documento allegato n.23 alla memoria del 06/02/2023) nei confronti di *"...avendo interesse quale responsabile in solido a supportare la procedura attivata da nell'ambito di un Accordo di Ristrutturazione con accordo fiscale ex artt. 57 e 63 CCI con gli Enti che abbia espressamente effetti remissori ex art. 1301 CC nei confronti della stessa ...*, nei seguenti termini:

a) a definire in via bonaria, con rinuncia all'opposizione e alle domande ivi formulate, con spese compensate, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo provvedendo a pagare, il residuo conguaglio prezzo – a titolo transattivo e a saldo e stralcio di quanto dovuto in relazione al conguaglio prezzo, nonché di ogni altra pretesa da parte di nei confronti di in relazione al contratto di cessione di ramo d'azienda e/o a qualsiasi diverso titolo – nella misura di € 7.607.713 con le seguenti tempistiche e modalità:

(i) quanto ad € 3.446.501 entro 90 giorni dalla definitiva omologa dell'accordo di ristrutturazione, direttamente alla Regione Veneto a titolo di addizionali regionali accise dovute all'Ente da portate dalla cartella di pagamento in precedenza indicata, con la conseguente compensazione del credito di regresso così generato con parte del residuo conguaglio prezzo dovuto da a ;

(ii) quanto ad € 785.989 entro 90 giorni dalla definitiva omologa dell'accordo di Ristrutturazione, direttamente alla Regione Veneto a titolo di addizionali regionali accise dovute all'Ente da con la conseguente compensazione del credito di regresso così generato con parte del residuo conguaglio prezzo dovuto da a ;

(iii) quanto ad € 3.375.223,18, pari al saldo del residuo conguaglio prezzo entro e non oltre il 30 giugno 2024;

b) a sostenere l'accordo di ristrutturazione con un ulteriore versamento a fondo perduto, da effettuarsi direttamente a , in apporto al piano da questa predisposto per la somma complessiva di € 5.700.000 con rinuncia al relativo diritto di regresso vantato nei confronti di in relazione a tale apporto, in sei rate scadenti il 30 giugno di ogni anno dal giugno 2025 al giugno 2030.



La valutazione di sostenibilità dell'apporto di finanza esterna da parte di è stata oggetto di accurata disamina da parte di professionista che ha provveduto, ad esito della analisi del piano industriale 2022-2025 della società adottato dal Consiglio di Amministrazione, ad emettere una "fairness opinion" (documento allegato E alla memoria del 06/02/2023), cioè un parere in cui ha espresso un giudizio di ragionevolezza sulla capacità della società di sostenere un possibile apporto alla ristrutturazione dei debiti di tramite l'utilizzo della transazione fiscale, oltre a valutare l'impatto in di una liquidazione giudiziale di ad esito della richiesta di pagamento in solidarietà ex art. 2560 cc ed art. 14 Dlgs 472/1997 da parte degli Enti creditori.

Ulteriore finanza esterna per € 500.000 a fondo perduto viene resa disponibile da parte di , controllante di , condizionatamente alla omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII proposto da , come da impegno assunto dalla controllante con delibera del Consiglio di Amministrazione del novembre 2022.

Il piano proposto da prevede che detta somma venga incassata nel corso degli esercizi 2023, 2024 e 2025 con versamenti costanti di € 166.667 cadauno.

Fra le poste attive la società ha indicato il valore di € 3.495.048 quale risarcimento danni ex Amministratori e Sindaci; detto importo è relativo alla quantificazione del danno emersa con pronuncia del lodo arbitrale del 14/11/2022 relativamente all'azione di responsabilità promossa da nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per *mala gestio*; ciò ad esito della citazione in giudizio in sede di arbitrato rituale, come previsto dallo statuto sociale, ad esito della individuazione delle criticità, in seno all'operato degli amministratori.

L'azione, promossa con richiesta di accertamento della responsabilità di Amministratori e Sindaci e loro condanna al pagamento di una somma di € 28.870.170, ha fatto emergere ad esito di CTU, il danno quantificato dal Collegio Arbitrale in € 3.495.048 alla cui causazione ha ritenuto "... che tutti i convenuti, in via solidale, abbiano concorso..." (pag. 121-124 del lodo del 14/11/2022).

Il lodo è stato impugnato dai convenuti, che ne hanno altresì richiesto la sospensione della efficacia esecutiva; si è costituita sia nel merito sia ai fini dell'inibitoria, chiedendo la conferma integrale del lodo arbitrale e della sua efficacia esecutiva.

La Corte d'Appello di Bologna ha disposto la sospensione della esecuzione inaudita altera parte, confermandola con Ordinanza del 26 maggio 2023.

Va rammentato che i soggetti convenuti in giudizio godono di copertura assicurativa sottoscritta dalla controllante con la compagnia per l'intero gruppo (polizza per un valore di € 15.000.000).

Sullo stato del contenzioso il legale di ha riferito, fra le altre, che "...Nel merito, ferma restando l'aleatorietà di ogni giudizio, si evidenzia come i motivi posti a fondamento delle impugnazioni risultino, in larga parte, manifestamente infondati..."

Il Commissario segnala che le circostanze sopra precisate determinano incertezza circa il recupero ipotizzato dalla società a titolo di risarcimento danni quanto meno con



riferimento alle tempistiche indicate nel piano, ove si prevede che detta somma venga incassata negli esercizi 2023 e 2024 in due rate di € 1.747.524 cadauna.
Di conseguenza si produrrebbe un temporaneo deficit di cassa di € 923.123 nel primo anno della fase esecutiva del piano (il corrente anno 2023) in conseguenza della dilatazione temporale nel recupero del credito da risarcimento danni, la cui previsione di incasso di € 1.747.524 nell'anno 2023 e del medesimo importo nell'anno 2024 è stata differita, in ipotesi del commissario giudiziale, di due anni (quindi realizzo nel 2025 e nel 2026), come evidenziato nel prospetto riportato al paragrafo 8. della relazione.

		ENRDATE									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALI
Entrate	Disponibili										
Immobilizzazioni finanziarie	500.000			500.000							500.000
Crediti commerciali	136.628		27.326	27.326	27.326	27.326	27.326				136.628
Crediti vicontrattante	2.886.495		192.433	192.433	192.433	192.433	192.433	750.000	750.000	424.330	2.886.495
Crediti tributari	1.415.466	117.510	1.209.562	31.046	29.799	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	1.415.466
Crediti ██████████	7.607.713		4.232.490	3.375.223							7.607.713
Crediti	2.482.833				413.806	413.806	413.806	413.806	413.806	413.806	2.482.833
Altri ondati	159.296		164	99.566	99.566						159.296
Risarcimento danni ex amministratori/sindaci	3.495.048		1.747.524	1.747.524							3.495.048
Apporto finanza esterna	6.200.000		166.667	166.667	1.166.666	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	6.200.000
TOTALE ENTRATE	24.923.479	117.674	7.672.568	6.139.785	1.828.988	1.639.882	1.639.882	2.170.124	2.170.124	1.544.454	24.923.479
Disponibilità liquide	8.228.013										8.228.013
Totale GENERALE disponibilita	33.151.492										
			Canone RAI pagato 12/2022								
			-2.516.067								
			Risarcimento danni								
			-1.747.524	-1.747.524	1.747.524	1.747.524					
Totale attivo disponibile	33.151.492	30.635.425	5.829.620	11.764.664	16.146.924	19.723.436	23.110.842	24.790.725	26.920.848	29.090.972	30.635.425
		USCITE									
Pagamenti	Debito ridefinito	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALI
Spese e altri oneri prededucibili	1.418.936	175.762	758.340	161.166	148.478	35.038	35.038	35.038	35.038	35.038	1.418.936
CREDITORI ESTRANEI ALL'ACCORDO											
Fornitori	267.124	32.234	234.890								267.124
Altri debiti	8.217		8.217								8.217
INPS	7.026		7.026								7.026
Agenzia dogane	477.238		71.586	95.448	95.448	95.448	95.448	23.862			477.238
Regione Veneto	56.749		974	14.598	12.290	10.016	7.752	5.580	3.692	1.847	56.749
Altre regioni	4.232.490		4.232.490								4.232.490
debiti potenziali (def. agevolata)	1.417.018									1.417.018	1.417.018
debiti certi	480.172										480.172
TOTALE CREDITORI ESTRANEI	6.926.634										
	8.344.970	207.996	5.773.695	271.212	256.216	140.502	138.238	64.480	38.730	1.453.903	8.344.970
			pagamenti cumulati	6.252.902	6.509.118	6.649.620	6.787.857	6.852.337	6.891.067	6.891.067	8.344.970
Disponibilità residue dopo pagamento estranei	5.621.624	5.772.973	9.894.022	13.214.318	16.461.222	17.962.867	20.068.511	22.199.905	22.290.455	22.290.455	22.290.455
CREDITORI INTERESSATI ALL'ACCORDO											
TOTALE CREDITORI - ACCORDO	25.442.113	0	6.696.096	1.816.886	1.793.136	1.769.798	1.746.460	1.833.646	1.704.679	4.929.733	22.290.435
			pagamenti cumulati	6.696.096	8.512.982	10.306.118	12.075.917	15.656.023	17.360.702	22.290.435	22.290.435
Disponibilità residue dopo pagamenti	5.621.624	-923.123	1.381.040	2.908.200	4.385.306	4.140.491	4.412.488	4.839.203	20	20	20

Le passività contenute nel piano ammontano a complessivi € 38.758.971, di cui € 1.418.936 per spese prededucibili e di procedura (professionisti per l'assistenza nella redazione del piano e dell'accordo, per la predisposizione della transazione fiscale, per l'assistenza nel contenzioso, per l'azione di responsabilità nel grado di appello, per l'attestazione, per gli organi sociali -Liquidatore, Sindaco unico, Revisore legale- per il commissario giudiziale) da pagarsi secondo la prospettazione indicata dalla società, ed € 6.392.047 riferite a creditori estranei all'accordo di ristrutturazione proposto (fornitori, INPS, Regione Veneto ed altre per l'importo di € 6.109.680, altri debiti), che dovranno essere pagati entro 120 giorni dalla omologazione come previsto dall'art. 57 comma 3 lettera a) del CCII.

In particolare, l'ingente debito verso la Regione Veneto relativo a ritardato/omesso versamento delle rate di acconto e conguaglio addizionale regionale accisa gas naturale si prevede venga soddisfatto in misura integrale quanto ad € 4.232.490 entro 120 giorni dalla omologazione dell'accordo di ristrutturazione, e quanto ad € 1.417.018 in caso di



esito integralmente negativo del contenzioso in essere, con previsione di pagamento collocata temporalmente nell'ultimo periodo del piano (anno 2030). Per le altre Regioni (di cui la sola Regione Lazio ha precisato il proprio credito quantificandolo in € 20.909,82) titolari di crediti per € 460.172 è previsto l'integrale pagamento entro 120 giorni dalla omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Le ulteriori passività di complessivi € 30.947.988, inerenti creditori intranei, riguardano posizioni debitorie in relazione alle quali è stata proposta la transazione fiscale ex art. 63 CCII quale parte integrante dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, riferite ad Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Emilia-Romagna.

Quanto ai tempi di esecuzione dell'accordo si riporta lo schema redatto dal Commissario a pagina 35 della relazione.

ATTIVITA'	Disponibili	ENRDATE										TOTALI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Immobilizzazioni finanziarie	500.000			500.000								500.000
Crediti commerciali	136.628		27.326	27.326	27.326	27.326	27.326					136.628
Crediti vicedollari	2.886.495		192.433	192.433	192.433	192.433	192.433	750.000	750.000	424.330		2.886.495
Crediti tributari	1.415.466	117.510	1.206.562	31.046	28.758	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318		1.415.466
Credit	7.607.713		4.232.490	3.375.223								7.607.713
Credit	2.482.833				413.806	413.806	413.806	413.806	413.806	413.806		2.482.833
Altri crediti	199.296	164	99.566	99.566								199.296
Risarcimento danni ex amministratori/sindaci	3.495.048		1.747.524	1.747.524								3.495.048
Apporto finanza esterna	6.200.000		166.667	166.667	1.166.666	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000		6.200.000
TOTALE ENTRATE	24.923.479	117.674	7.672.568	6.139.785	1.828.988	1.639.882	1.639.882	2.170.124	2.170.124	1.544.454		24.923.479
Disponibilità liquide	8.228.013											8.228.013
Totale attivo disponibile	33.151.492											
PASSIVITA'		USCITE										
Debito ridefinito		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALI	
Spese e altri oneri prededucibili	1.418.936	175.762	758.340	161.166	148.478	35.038	35.038	35.038	35.038	35.038		1.418.936
CREDITORI OGGETTO DELL'ACCORDO												
Agenzia Dogane e Monopoli												
debiti certi	11.433.678 A		1.429.210	1.429.210	1.429.210	1.429.210	1.429.210	1.429.210	1.429.210	1.429.210		11.433.678
debiti potenziali	2.388.118 C										2.388.118	2.388.118
Agenzia Entrate Riscossione (x cartelle Ag.Dogane)												
	932.155 D	116.519	116.519	116.519	116.519	116.519	116.519	116.519	116.519	116.519		932.155
Agenzia delle Entrate												
debiti a ruolo	44.437 B		39.503				4.933					44.437
debiti a ruolo (sanzioni e interessi)	16.302 B		15.026				1.876					16.302
CANONE RAI	2.516.067 A	2.516.067										2.516.067
CANONE RAI (sanzioni e interessi)	925.410 B		822.671				102.739					925.410
IRES 2021 (paga)	635.611 A											635.611
IRES 2022 (plusvalenza)	3.273.687 D		3.273.687									3.273.687
IRES+IRAP 2022	868.414 D		868.414									868.414
Regione Emilia Romagna												
debiti certi	967.792 A		120.974	120.974	120.974	120.974	120.974	120.974	120.974	120.974		967.792
debiti potenziali	855.925 B										855.925	855.925
interessi dilazione transazione	583.917		10.092	150.183	126.433	103.095	79.757	57.394	37.976	18.987		583.917
TOTALE CREDITORI - ACCORDO	25.442.113											
CREDITORI ESTRANEI ALL'ACCORDO												
Fornitori	267.124	32.234	234.890									267.124
Altri debiti	8.217		8.217									8.217
INPS	7.026		7.026									7.026
Agenzia dogane	debiti potenziali (def. agevolata)	477.238 B	71.586	95.448	95.448	95.448	95.448	23.862				477.238
	interessi def. agevolata	56.749	974	14.598	12.290	10.016	7.752	5.580	3.692	1.847		56.749
Regione Veneto	debiti certi	4.232.490		4.232.490								4.232.490
	debiti potenziali	1.417.018								1.417.018		1.417.018
Altre regioni	debiti certi	460.172		460.172								460.172
TOTALE CREDITORI ESTRANEI	6.926.034			460.172								
TOTALE PASSIVITA' DA ESTINGUERE	33.787.083	2.724.063	12.469.791	2.088.098	2.049.352	1.910.300	1.884.698	1.898.126	1.743.409	6.383.636		33.151.472
		-2.606.389	-4.797.223	4.051.687	-220.364	-270.418	-244.816	271.998	426.714	-4.839.183		
Disponibilità liquide	8.228.013	5.621.624	824.401	4.876.088	4.655.724	4.385.306	4.140.491	4.412.488	4.839.203	20		

Segnala però il Commissario che la condizione di “stress” potrebbe comunque restare assorbita nella fase esecutiva del piano: il piano rimane sostenibile in ragione della sua flessibilità la cui sostenibilità finanziaria non pare risultare minata in ragione dell’interesse della _____, società acquirente, e di _____, società pubblica



controllante, a sostenere il piano di ristrutturazione della ricorrente per evitare un dissesto a cascata. Tant'è che si è costituita garante nei confronti della cessionaria per Debiti Erariali e Sanzioni Contenziosi fino all'importo di € 12.000.000 con impegno del 7/12/2020. Occorre poi tenere conto che la proposta prevede l'opportunità di ulteriore possibilità di soddisfacimento, anche se allo stato non quantificabile, derivante da:

- (i) eventuale cessione della partecipazione di minoranza detenuta dalla Società in , e da eventuali dividendi della stessa,
- (ii) eccedenze derivanti dall'eventuale minor importo dovuto da rispetto allo stanziamento di € 2.388.118 riferito ai contenziosi tributari in corso con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con le Regioni;
- (iii) eccedenze derivanti dall'eventuale minor importo dovuto da rispetto allo stanziamento di € 855.926 riferito ai contenziosi tributari in essere con le Agenzie (addizionali regionali dovute alla Regione Emilia – Romagna).

* * *

La verifica dei presupposti per la omologa.

In presenza della adesione alla proposta di creditori che rappresentano circa l'81% dei crediti della ricorrente, in assenza di necessità di *cram down* e di opposizioni, il controllo del Tribunale non si può estendere alla convenienza e fattibilità della proposta, circostanze che sono state già oggetto della valutazione dei creditori aderenti. Oggetto del controllo del Tribunale in sede di omologa in questo caso è la completezza ed attendibilità della attestazione, che non presenta profili di genericità né ha dato origine a rilievi o osservazioni da parte del Commissario. Sulla convenienza, o non deteriorata, della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria basti solo rilevare gli ingenti apporti di finanza esterna dalla controllante e dalla acquirente (ovviamente interessata a non soggiacere alla azione di recupero dell'Erario in caso di default della ricorrente) e la transazione intervenuta tra le parti della cessione della azienda circa il versamento del residuo prezzo. A concorrere in questa valutazione il fatto che la impresa avesse le risorse per potere usufruire delle procedure previste dalla c.d. rottamazione quater, che ha comportato una notevole riduzione della massa debitoria. Residua al Tribunale la valutazione circa la idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dalla legge.

Il debito complessivo nei confronti dei creditori estranei all'accordo ammonta ad € 6.926.034 (comprensivo di € 56.749 per interessi sul pagamento dilazionato di sanzioni ridefinite da versare nei termini previsti dall'art. 1, commi 186 e seguenti della Legge n. 197/2022, mediante venti rate trimestrali):



SPESE PROCEDIMENTO E CREDITORI ESTRANEI		Debito
Spese e altri oneri prededucibili		1.418.936
CREDITORI ESTRANEI ALL'ACCORDO		
Fornitori		267.124
Altri debiti		8.217
INPS		7.026
Agenzia dogane:	<i>debiti potenziali (def. agevolata)</i>	477.238
	<i>interessi definizione agevolata</i>	56.749
Regione Veneto:		
	<i>debiti certi</i>	4.232.490
	<i>debiti potenziali</i>	1.417.018
Altre regioni	<i>debiti certi</i>	460.172
TOTALE CREDITORI ESTRANEI		6.926.034
TOTALE CREDITORI ESTRANEI + PREDEDUZIONE		8.344.970

Il Commissario conferma che il piano è idoneo a quanto sopra pur tenendo conto dei possibili allungamenti dei tempi di piano a causa dei termini di recupero del credito risarcitorio: come sopra riferito detta condizione di stress potrebbe restare assorbita dalla “flessibilità” del piano ed in ogni caso non produce effetto alcuno nei confronti dei creditori estranei, ai quali verrebbe assicurato con le risorse disponibili il pagamento nel rispetto dei termini di legge, come indicato nel paragrafo 8 della relazione.

Attesa la ricorrenza dei presupposti, l'accordo sopra descritto deve essere omologato. Per l'effetto la istanza di apertura di liquidazione giudiziale proposta dal P.M. diviene definitivamente improcedibile.

PQM

Il tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'accordo dettagliatamente indicato in parte motiva.

Visto l'art 48 comma 4 CCI manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le iscrizioni di cui all'art. 45 CCI.

Dichiara definitivamente improcedibile la istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata a P.M. di Ferrara

Così deciso in Ferrara il 21.6.23.

Il Presidente estensore
Dott. Anna Ghedini

